



All. A) AUG D. G. F. m. 98 DEL 2209. 204.

PROGRAMMA OPERATIVO FERS 2007 - 2013



ASSE IV - LINEA D'INTERVENTO 4.2 - Az. 4.2.1

"Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale"

DISCIPLINARE REGOLA	NTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REAL	IZZAZIONE DELL'INTERVENTO
••••••	•••••••
	•
CODICE OPERAZIONE	



STRUTTURA DI GESTIONE P.O. FERS 2007-2013

ASSE IV - LINEA DI INTERVENTO 4.2

CODICE OPERAZIONE_______



Art. 1 - Oggetto del disciplinare

I rapporti tra la Regione Puglia e	. sogge	etto beneficiario	del contributo
finanziario a valere sul Programma Operativo FESR Pugli	lia 2007 -	- 2013 (di segui	ito Programma),
Asse IV Linea di intervento 4.2 per l'importo provvisorio	di €		, a fronte di un
investimento complessivo di €,	per la	realizzazione	dell'intervento
		perazione	
sono regolamentati secondo quanto riportato nei successiv	vi articoli.		

Art. 2 – Primi adempimenti del soggetto beneficiario

- 1. Il soggetto beneficiario entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare nomina, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'intervento ovvero ne conferma l'eventuale precedente nomina.
- 2. Il soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (gg. quindici) si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione della Linea di intervento 4.2 (di seguito Regione):
- a) il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile unico del procedimento designato dal soggetto beneficiario stesso;
- b) i provvedimenti di copertura finanziaria, nel caso di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario;
- c) il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento. Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa.
- d) il progetto esecutivo dell'intervento e relativo provvedimento di approvazione;
- e) il quadro economico pre-gara ed al piano di gestione delle entrate.
- 3. Nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 il soggetto beneficiario non adempie al relativo obbligo, la Regione provvede alla revoca del contributo finanziario concesso, salvo motivato ritardo comunicato dal soggetto beneficiario entro lo stesso termine di 15 giorni.

Art. 3 - Obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente disciplinare e si obbliga a:

- 1) attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie in materia di concorrenza (appalti /perizie di variante), per l'affidamento sia dei servizi sia dei lavori, e in materia di ambiente (attivazione, ove prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla osta prescritto dalle normative vigenti);
- 3) garantire l'applicazione degli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di che trattasi;





STRUTTURA DI GESTIONE P.O. FERS 2007-2013 ASSE IV - LINEA DI INTERVENTO 4.2 CODICE OPERAZIONE





STRUTTURA DI GESTIONE P.O. FERS 2007-2013 ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2 CODICE OPERAZIONE

Resta inteso che il concreto inizio (servizi e forniture) delle attività dovrà avvenire <u>entro il 20</u> gennaio 2011, pena la revoca del contributo.

Il Beneficiario finale dovrà in ogni caso assicurare che l'intervento sarà concluso entro il 30 giugno 2013.

2. Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a e), il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle rendicontazioni quadrimestrali di cui ai successsivi articoli 8 e 9, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento.

4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo

1. A seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento dei servizi/forniture, il soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione della gara di appalto, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili - con i criteri di cui al successivo art. 6.

2. A seguito di tale trasmissione la Regione provvede all'emissione dell'atto definitivo di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto

Art. 6 - Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.


2. Eventuali perizie di variante, così come definite nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, costituiscono una nuova operazione di ammissione a contribuzione finanziaria.

3. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite nel Programma pluriennale di attuazione dell'Asse IV Linea di intervento 4.2 vigente, nel rispetto del Reg. (CE) n. 1083/2006, del D.P.R. n. 196 /2008, delle Direttive concernenti le procedure di gestione definite in sede di Comitato di Sorveglianza ed approvate con D.G.R. n.165/2009 e s.m.i.

In particolare, sono ammissibili esclusivamente le seguenti categorie di spesa:

- forniture finalizzate al rafforzamento delle infrastrutture di rete ed alla gestione uniforme del sistema bibliotecario:
- servizi relativi alla catalogazione e alla digitalizzazione del materiale librario e documentario, così come specificato nell'allegato A della D.G.R. n.1225/2011;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all'esecuzione delle opere);
- allacciamenti:
- · spese pubblicità bando di gara;
- pubblicazioni promozione dell'intervento.
- 4. Non sono ammesse a finanziamento le spese generali così come definite dalla D.G.R. n.165/09 art.14 comma 2: spese per attività preliminari, spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista, direzione lavori, sicurezza,







indagini, accertamenti, assistenza giornaliera e contabilità, incentivo art.92 del D.Lgs. n.163/06, eventuali spese per RUP e assistenza tecnico amministrativa, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, consulenze o supporto tecnico amministrativo.

Tanto, in conformità a quanto previsto dal Programma Pluriennale di attuazione dell'Asse IV, relativamente alla Linea di intervento 4.2, approvato con Delibera di G.R. n.1150 del 30/06/2009 e s.m.i.

5. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

- 1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:

- attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto,

- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo finanziario provvisorio.

Detta anticipazione è finalizzata in via prioritaria all'eventuale applicazione da parte del soggetto beneficiario delle previsioni di cui all'art. 2 – comma 91 della legge n. 662/1996 concernenti le anticipazioni contrattuali.

- erogazione successiva pari complessivamente al 35% del contributo finanziario definitivo sottratto l'importo di cui all'anticipazione di cui al punto precedente, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:
 - pareri di legge in materia di beni culturali (MIBAC L.R. 11/2011 igienico-sanitario prevenzione incendi);
 - nel caso in cui non necessitano pareri, dichiarazione del RUP;

- provvedimento indizione gara d'appalto;

- bando di gara per l'appalto;

- prova della pubblicazione dell'avviso di gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi);
- prova della pubblicazione su internet delle risposte ad eventuali quesiti posti dai candidati;

- copia del protocollo "in entrata" delle candidature:

 atto di nomina della Commissione di gara o di altro documento da cui si evinca la pertinenza delle professionalità dei componenti la Commissione di gara;

verbali della Commissione di gara;

provvedimento di aggiudicazione;

- prova della pubblicazione degli esiti della gara (ad es. ricevuta di spedizione alla GUUE, fatture inerenti la pubblicazione degli avvisi);
- eventuali reclami e ricorsi;

- copia del contratto;

- quadro economico rideterminato a seguito della procedura di appalto e provvedimento di approvazione;

cronoprogramma aggiornato delle attività e della spesa;

- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei



STRUTTURA DI GESTIONE P.O. FERS 2007-2013

ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.2

CODICE OPERAZIONE



provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;

- comunicazione del CUP e CIG;
- verbale di consegna lavori;
- attestazione di effettivo inizio dei lavori:
- indicazione del sistema di contabilità separata adottato;
- Indicazione Codice IBAN e tipologia del conto (fruttifero o infruttifero) ove verrà depositata temporaneamente la somma versata dalla Regione;
- attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
- Scheda Informativa 1 (sottoscritta dal RUP), riferita alle procedure ambientali e alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara, così come previsto nel Vademecum dei Beneficiari approvato con D.D. n.195/2010 dall'Autorità di Gestione;
- presentazione di domanda di pagamento.
- erogazioni successive pari al 30% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo 95% del contributo stesso, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute, quietanzare e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
 - Scheda Informativa 2 (sottoscritta dal RUP), riferita alle tipologie di spesa sostenute nella realizzazione dell'intervento, così come previsto nel Vademecum dei Beneficiari approvato con D.D. n.195/2010 dall'Autorità di Gestione;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato;
 - presentazione della relazione illustrativa periodiche quadrimestrali sullo stato di attuazione dell'intervento;
 - report fotografie attestante la realizzazione delle attività;
 - Provvedimenti di liquidazione delle spese;
 - SAL e certificati di pagamento:
 - Fatture debitamente quietanzare ed annullate con la dicitura "Documento contabile finanziario a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FESR 2007-2013 Obiettivo Convergenza ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____";
 - Mandati di pagamento debitamente quietanzati.
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:
 - approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione;
 - emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
 - anticipazione a carico del beneficiario finale della quota di spesa del 5% del finanziamento relativa all'erogazione finale;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato e presentazione di domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario;





STRUTTURA DI GESTIONE P.O. FERS 2007-2013 ASSE IV - LINEA DI INTERVENTO 4.2 CODICE OPERAZIONE

- presentazione della relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito all'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute;
- presentazione della domanda di pagamento.
- attestazione fotografica affissione targa targa informativa contenente le indicazioni di cui all'art. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e s.m.i..
- 2. Le erogazioni, salvo le prime due, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
- 4. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, il Responsabile di misura procederà, ai sensi e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 9 e dell'art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 Rendicontazione


- 1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare con cadenza quadrimestrale, unitamente alla relazione di cui al successivo art. 9, le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, nonché mediante supporto cartaceo, nonché a registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB entro e non oltre trenta giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato.
- 2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da persona delegata una attestazione ove risulti che:
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa:
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
- 3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.
- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

Altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 9 Monitoraggio

1. Il soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB







messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.

- 2. Come già indicato all'art. 3 num. 10, il soggetto beneficiario si obbliga a presentare, oltre alle specifiche comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, una relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario, contenente, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
- 3. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, il soggetto beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
- 4. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
- 5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.

Art. 10 - Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i

rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

3. Come già indicato all'art. 3 num. 12, il soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31.12.2017, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del

finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 11 - Collaudi


L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso, nei modi e termini di cui al decreto legislativo n. 163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 13/2001 ove compatibili con la norma nazionale e comunitaria.

Art. 12 - Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.









- 2. Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
- 3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilità dell'operazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico
- b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.

Art. 14 - Revoca della contribuzione finanziaria


- 1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
- 2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.
- 3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
- 4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
- 5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.

Art. 15 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie


Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

вап,
Per il soggetto beneficiario, il RUP delegato
Per la Regione Puglia, il Responsabile della linea di intervento,









Scheda allegata (art. 4 Disciplinare) – Cronoprogramma delle attività

a)	Attivazioni delle procedure per l'acquisizioni di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizazzione dell'intervento entro giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
b)	Avvio procedura per l'affidamento/acquiszione dei servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative bin materia di appalti pubblici, entro giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
c)	Assunzione obbligo giuricamente vincolante (aggiudicazione definitiva) per l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture, entro giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
d)	Avvio concreto inizio delle attività entro giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
e) ⁻	Operatività dell'intervento entro giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare;
Resta gennai	inteso che il concreto inizio (servizi e forniture) delle attività dovrà avvenire <u>entro il 20</u> o 2011, pena la revoca del contributo.
ll Bene giugno	eficiario finale dovrà in ogni caso assicurare che l'intervento sarà concluso <u>entro il 30</u>